



Comune di Torre de' Busi

Provincia di Lecco

SERVIZI DEMOGRAFICI

A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO RELATIVA AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' PER MINORI IN VIGORE DAL 14 MAGGIO 2011 SI PRECISA QUANTO SEGUE:

La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini **dalla nascita**, con una validità differenziata a seconda all'età del titolare.

Validità

La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare:

- minori di 3 anni - triennale
- dai 3 ai 18 anni - quinquennale
- maggiori di 18 anni - decennale.

E' possibile richiedere una nuova carta di identità nei 180 giorni precedenti la scadenza.

Documentazione da presentare per MAGGIORENNI

- **2** fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto (*), non di profilo e con gli occhi ben visibili; per i non residenti le foto necessarie sono 4
- (per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato)
- la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso. I testimoni non sono necessari quando la carta smarrita, rubata o deteriorata sia stata rilasciata dal Comune di Torre de' Busi negli ultimi 5 anni.

(*) La circolare del Ministero dell'interno del 14 marzo 2005 n. 4 impartisce precise disposizioni sull'uso del copricapo ai cittadini che professano culti religiosi diversi da quello cattolico.

Carta d'identità valida per l'espatrio MINORENNI

E' sempre necessaria la presenza del minore accompagnato da:

- entrambi i genitori;
- un solo genitore, munito dell'atto di assenso e fotocopia del documento dell'altro genitore
- unico genitore esercente la patria potestà;
- tutore munito di atto di nomina.

Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o chi ne fa le veci, siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolari.

Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 26/5/2011.